

TELEFISCO 2018 e GLI ENTI DI TERZO SETTORE

L'Agenzia delle Entrate risponde

Le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore sono già applicabili dal 3 agosto 2017 - entrata in vigore del Codice - con differenze tra gli enti già costituiti e quelli di nuova costituzione e con alcuni ulteriori aspetti che introducono un "lungo" periodo transitorietà nell'applicazione complessiva delle disposizioni.

L'appuntamento con Telefisco, è stata l'occasione, per l'Amministrazione finanziaria, di offrire taluni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dal Codice del Terzo settore (Cts).

I punti toccati dall'amministrazione si riferiscono a:

1. TERMINI DI DECORRENZA

Chiariti, in linea generale, i termini di decorrenza delle disposizioni contenute nel CTS precisando che:

- dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 104, co. 1, alle ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale), alle OdV (Organizzazioni di volontariato) ed alle APS (Associazioni di promozione sociale) si applicano, tra l'altro, in via transitoria, le disposizioni inerenti a:

- social bonus (articolo 81 del Cts)
- imposte indirette - imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative - (articolo 82 del Cts)
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l'esenzione dall'IRES per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali

agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

- ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del Codice stesso, le altre disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice, si applicheranno, agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)

NOTA. L'art. 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5-sexies del DL 148/2017. In ragione di tale interpretazione le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.

Ciò comporta, certamente, che la disciplina delle Onlus resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

2. STATUTI ONLUS: ADEGUAMENTI

Le Onlus apportano al proprio statuto, entro il termine di 24 mesi e dunque entro il 3 agosto 2019, (termine spostato da 18 a 24 con il Decreto correttivo - D.Lgs n. 105/2018), le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice T.S., subordinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso.

Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus, incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.

In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus.

L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Solo a partire da quel momento l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE OGGI UNA ONLUS

E' attualmente ancora possibile costituire una nuova Onlus, iscrivendola all'Anagrafe delle Onlus, sulla base delle condizioni previste dal Dlgs 460/1997. Gli statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle Onlus esistenti, potranno già prevedere modifiche statutarie sottoposte al termine di cui si è parlato.

Tuttavia, ad oggi, per costituire una Onlus, lo statuto deve contenere in via primaria tutte le clausole e le indicazioni obbligatorie riferibili al D.Lgs. n. 460/1997.

4. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE EMESSE E PER GLI ESTRATTI CONTO

Nella previsione di esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore, rientrano anche le fatture emesse e gli estratti conto.

5. DECORRENZA DELLE MODIFICHE AL TUIR (ART. 148 DPR N. 917/86)

L'art. 89, co. 4, del CTS modifica l'attuale art. 148, co. 3, del TUIR, eliminando dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell'agevolazione prevista dal citato comma (la decommercializzazione dell'attività resa dietro corrispettivo nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali), le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

A tal proposito, l'Agenzia Entrate ha precisato che in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del Dl 148/2017, l'articolo 148, comma 3, del TUIR, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice.

Pertanto, oggi e comunque anteriormente al termine indicato nel comma precedente, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, co.3, del TUIR, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.

Dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali, i soggetti esclusi dalla nuova formulazione dell'art. 148, non potranno più fruire della predetta decommercializzazione.

6. PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Le disposizioni fiscali agevolative del CTS in materia di *social bonus*, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 104, co. 1, del

Codice, anche alle cooperative sociali iscritte nell'"Albo delle società cooperative", in quanto anch'esse qualificabili come Onlus (di diritto) "di cui all'articolo 10, co. 8 del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri".

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali possono:

- fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, Registro, imposte ipotecaria e catastale, bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10, Cts);
- essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi degli articoli 81 (Social bonus) e 83 (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) del Cts.

SI NOTI che, anche successivamente all'abrogazione della disciplina Onlus, le cooperative sociali - pur non potendosi più qualificare come Onlus di diritto - potranno in ogni caso essere destinatarie delle disposizioni del CTS, giacchè ricomprese tra le tipologie di ETS e, dunque, destinatarie delle agevolazioni previste (cfr. artt. 81, co. 1, 82, co. 1 e 83, co. 6, del CTS).